



**CONSULTA ONLINE**

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2021 FASC. I

(ESTRATTO)

**ANDREA CONZUTTI**

**“FURBETTI DEL CARTELLINO” E AUTOMATISMO  
ESPULSIVO: L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA  
DELL’INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE  
(TRAENDO SPUNTO DA CORTE COST. N. 123 DEL 2020)**

19 GENNAIO 2021

**IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO**

**Andrea Conzutti**  
**“Furbetti del cartellino” e automatismo espulsivo:  
l’insostenibile leggerezza dell’interpretazione adeguatrice  
(traendo spunto da [Corte cost. n. 123 del 2020](#))\***

**ABSTRACT:** *The aim of this paper is to analyze the recent decision of the Constitutional Court, n. 123 of 2020, concerning the automatic lay off of the public employee in case of false attestation of his presence in service. In particular, the study focuses on the issue of the interpretation according to the Constitution and its limits, especially the letter of the law. In addition, the Author criticizes the current trend of the Court to sanction with inadmissibility the referring judge who did not adhere to the prevailing hermeneutic approach. Finally, some comments are proposed regarding the (in)admissibility of the Constitutional Court’s review on choices involving the use of discretion, exclusively reserved to the Parliament.*

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L’esegesi dottrinale e giurisprudenziale. - 3. L’avverbio “comunque” come insuperabile limite testuale all’interpretazione costituzionalmente conforme. - 4. Una notazione conclusiva: l’inammissibilità quale sanzione per il giudice che non aderisce all’indirizzo interpretativo prevalente.

1. *Premessa.*

Con la [sentenza n. 123 del 2020](#) la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 55-*quater*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, sollevata dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro<sup>1</sup>.

Il giudice di *prime cure* aveva lamentato l’incostituzionalità della normativa in parola nella misura in cui prevedeva (e tuttora prevede) una fattispecie automatica di licenziamento disciplinare, non sindacabile dal giudice dell’impugnazione sotto il profilo della proporzionalità in concreto<sup>2</sup>. Il summenzionato art. 55-*quater* si limita infatti a disporre: «ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente [...]».

La disposizione è, pertanto, estremamente chiara nel prescrivere che, in caso di falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico dipendente mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o

---

\*Contributo sottoposto a referaggio.

<sup>1</sup> Il giudizio *a quo* verteva sull’impugnazione del licenziamento disciplinare di un dipendente civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in servizio presso la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, sanzione comminata al lavoratore per avere egli falsamente attestato la sua presenza in ufficio, durante quattro giorni del mese di settembre 2018.

<sup>2</sup> Si tratta, a ben guardare, di un’ipotesi di “automatismo legislativo”, espressione con cui si suole indicare «qualsiasi regola rigida e non altrimenti modulabile che impone al verificarsi di una data circostanza il prodursi di un preciso effetto giuridico», così, testualmente, A. LO CALZO, *Illeciti e sanzioni disciplinari del magistrato tra automatismi legislativi e recenti interventi della Corte costituzionale*, in questa [Rivista, Studi 2019/III](#), 748.

Sotto il profilo della legittimità costituzionale degli automatismi legislativi e, in particolare, espulsivi, per tutti, A. PACE, *Procedimento giurisdizionale in materia disciplinare e deroga al principio di pubblicità*, in *Giur. cost.*, n. 3 del 1993, 1723 ss.; L. PACE, *Gli automatismi legislativi nella giurisprudenza costituzionale*, in [Rivista del Gruppo di Pisa](#), n. 3 del 2014, 16 ss.; S. LEONE, *Automatismi legislativi, presunzioni assolute e bilanciamento*, in [Rivista del Gruppo di Pisa](#), n. 1 del 2018, 19 ss.; C. PINELLI, *La tutela della Corte contro il ricorso ad automatismi legislativi nella determinazione dell’indennità in caso di licenziamento illegittimo*, in *Giur. cost.*, n. 6 del 2018, 2363 ss.; L. PACE, *L’adeguatezza della legge e gli automatismi. Il giudice delle leggi fra norma “astratta” e caso “concreto”*, Napoli, 2020; N. MORGESE, *La falsa attestazione della presenza in servizio del dipendente pubblico fra presunzione di mala fede e automatismo sanzionatorio*, in [Giustizia Civile.com](#), n. 6 del 2020, 1 ss.

con altre modalità fraudolente, la sanzione disciplinare del licenziamento debba applicarsi “comunque”<sup>3</sup>.

Tale prescrizione, nella visione del rimettente, violerebbe plurimi parametri costituzionali.

Innanzitutto, l’art. 3, comma 1, Cost., in quanto il principio di eguaglianza e ragionevolezza esigerebbe che sia sempre conservata, in capo tanto all’organo di disciplina quanto al giudice dell’impugnazione, la valutazione concreta circa la proporzionalità della sanzione.

Inoltre, gli artt. 4, comma 1, e 35, comma 1, Cost., atteso che la preclusione del sindacato giurisdizionale circa la congruità del licenziamento disciplinare confliggerebbe con la tutela costituzionale dell’effettività del diritto al lavoro.

Ancora, l’art. 24, comma 1, Cost., in quanto negando al giudice dell’impugnazione la possibilità di valutare la congruità e la proporzionalità della sanzione espulsiva in relazione al coefficiente psicologico ed alla gravità oggettiva della condotta del lavoratore, impedirebbe a quest’ultimo di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in giudizio.

Infine, l’art. 117, comma 1, Cost., in considerazione del fatto che l’automatismo insindacabile in parola lederebbe il diritto del lavoratore ad una tutela effettiva in caso di licenziamento, di cui all’art. 24 della Carta sociale europea<sup>4</sup>.

## 2. *L’esegesi dottrinale e giurisprudenziale.*

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice *a quo*, corroborata da un solido impianto argomentativo tanto in punto di rilevanza quanto di non manifesta infondatezza, pare largamente condivisibile. Nondimeno la Corte costituzionale - respingendo piuttosto seccamente i dubbi disseminati dal rimettente - ne ha decretato l’inammissibilità. In particolare, ciò che viene rimproverato al rimettente è la mancata considerazione della persuasività del prevalente orientamento interpretativo, di matrice tanto dottrinale quanto giurisprudenziale, ad avviso del quale sarebbe praticabile un’interpretazione adeguatrice idonea a consentire il sindacato di proporzionalità sulla sanzione espulsiva, in tal modo assicurando la conformità della disposizione censurata al dettato costituzionale<sup>5</sup>.

Il Giudice delle leggi rileva che «già all’indomani della riforma del 2009, la dottrina si è interrogata sul valore esegetico dell’avverbio «comunque», impiegato dal nuovo art. 55-*quater* del d.lgs. n. 165 del 2001, maturando l’opinione, largamente condivisa, che questo dato letterale non possa di per sé definire un automatismo espulsivo, contrario alla giurisprudenza costituzionale sulla proporzionalità sanzionatoria»<sup>6</sup>. La Corte soggiunge che proprio la dottrina, al fine di escludere l’automatismo espulsivo, ha «valorizzato la circostanza che l’art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, pur dopo aver attribuito, nel comma 1, forza imperativa alle disposizioni dell’art. 55-*quater*, continui a richiamare,

---

<sup>3</sup> La disposizione censurata è stata introdotta dall’art. 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, rubricato “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

<sup>4</sup> Sulla Carta sociale europea si rinvia a G. GUIGLIA, *La rilevanza della Carta sociale europea nell’ordinamento italiano: la prospettiva giurisprudenziale*, in [Federalismi.it](#), n. 18 del 2013, 32 ss.; G. MONACO, *La Corte costituzionale ridisegna il proprio ruolo nella tutela dei diritti fondamentali, tra Carta di Nizza, Cedu e Carta sociale europea*, in [Rivista AIC](#), n. 3 del 2020, 146 ss.; L. PANELLA, *La Carta Sociale Europea come parametro interposto nei giudizi di legittimità costituzionale ex art. 117, co. 1 Cost. "Revirement" della Corte Costituzionale o ambigui progressi in materia di parità tra fonti internazionali?*, in [OIDU - Ordine Internazionale e Diritti Umani](#), n. 1 del 2020, 26 ss.

<sup>5</sup> Il criterio dell’“interpretazione conforme” ha stimolato ampi dibattiti, si vedano, tra gli altri, S. BARTOLE, *Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana*, Bologna, 2004; R. BIN, *L’applicazione diretta della Costituzione, le sentenze interpretative, l’interpretazione conforme a Costituzione della legge*, in AA.Vv., *La circolazione dei modelli e delle tecniche del giudizio di costituzionalità in Europa*, Napoli, 2010, 206 ss.; M. LUCIANI, *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enc. Dir., Annali*, IX, Milano, 2016, 391- 476.

<sup>6</sup> Corte cost., [sent. n. 123 del 2020](#), paragrafo 3.2.1 del Considerato in diritto.

nel comma 2, la necessaria applicazione dell'art. 2106 cod. civ., e quindi il canone generale di proporzionalità delle sanzioni disciplinari rispetto alla «gravità dell'infrazione».<sup>7</sup>

In tale cornice non si può fare a meno di rimarcare la singolarità del peso che l'esegesi dottrinale pare rivestire nel ragionamento del Giudice costituzionale. Come noto, la Corte, nel saggiare la praticabilità nonché i limiti di una possibile interpretazione adeguatrice, è solita riferirsi agli approdi interpretativi fatti propri dal "diritto vivente". Sintagma, quest'ultimo, che designa il «"sistema giurisprudenziale" formatosi, nel difetto di espresse disposizioni», ossia il significato normativo in cui la disposizione "vive" nella realtà giurisprudenziale<sup>8</sup>. Accanto, però, all'interpretazione giurisprudenziale, non può, a ben riflettere, dimenticarsi l'opera ermeneutica svolta dal "formante" dottrinale, il quale pare sicuramente in grado di fornire il proprio contributo all'attività di estrapolazione di norme che non si pongano in distonia con il dettato costituzionale.

L'esplicito richiamo all'apporto fornito dalla riflessione teorica costituisce un approccio che, specie in tema di interpretazione conforme a Costituzione, la giurisprudenza della nostra Corte non ha spesso coltivato<sup>9</sup>. Questa pronuncia pare degna di nota per una certa inversione di tendenza volta ad attribuire un peculiare peso specifico alla posizione espressa dalla dottrina dominante<sup>10</sup>. L'interpretazione adeguatrice sostenuta dalla maggior parte della dottrina è stata poi accolta dalla giurisprudenza e si è consolidata in "diritto vivente" presso la sezione lavoro della Corte di cassazione. Più nello specifico, la Corte di cassazione fonda il proprio indirizzo giurisprudenziale su due ordini di ragioni. Il primo consiste nel riferire l'avverbio "comunque" alla dialettica interna tra le fonti del rapporto di lavoro, rinvenendo in esso «un ostacolo imperativo a qualunque limitazione di fonte pattizia circa la titolarità astratta del potere datoriale di licenziamento nelle fattispecie tipizzate dal legislatore, ma non anche un impedimento al sindacato giurisdizionale sull'esercizio concreto e proporzionato del potere medesimo».<sup>11</sup> Il secondo si fonda, invece, sull'interpretazione

---

<sup>7</sup> *Ibidem*.

Difatti, il secondo comma dell'art. 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 recita «Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi».

<sup>8</sup> V. Corte cost., [sent. n. 276 del 1974](#).

<sup>9</sup> Sulla rarità dei richiami alle fonti dottrinali nelle pronunce, almeno iniziali, della Corte Costituzionale, molto efficacemente, L. SALVATO, *Profili del «diritto vivente» nella giurisprudenza costituzionale*, in [www.cortecostituzionale.it](#), 2015; F. RINALDI, *Sono costituzionali le normative che vietano la citazione della dottrina nelle sentenze? Brevi riflessioni tra storia del diritto e diritto comparato con particolare riferimento al "processo" costituzionale*, in S. BAGNI, G. A. FIGUEROA MEJÍA, G. PAVANI, *La Ciencia del derecho constitucional comparado. Estudios en Homenaje a Lucio Pegoraro*, Ciudad de Mexico, 2017, 1393 ss.

Non può, peraltro, nascondersi che, ancorché nella giurisprudenza costituzionale i riferimenti diretti alle interpretazioni partorite dalla dottrina appaiano piuttosto rari, la riflessione scientifica produce nondimeno un'influenza "indiretta". Difatti da un lato le posizioni dottrinali, considerate maggiormente persuasive, finiscono, spesse volte, per essere attinte dagli stessi giudici, cristallizzandosi in veri e propri orientamenti giurisprudenziali. Dall'altro - nel giudizio costituzionale in particolare - il giurista, l'accademico, rappresenta la figura maggiormente privilegiata nell'accesso alla Corte costituzionale, sicché finirà necessariamente per portare in essa il frutto della propria riflessione giuridica.

Per osservazioni in tale senso, lucidamente, U. MATTEI, *Il modello di common law*, Torino, 2010, 198, secondo cui è puerile immaginare che la mancanza di riferimenti espliciti ad un'opera di dottrina stia a significare che la dottrina sia irrilevante nella determinazione della controversia. Ma si vedano anche, in senso conforme, E. LAMARQUE, *Corte costituzionale e giudici nell'Italia repubblicana*, Roma - Bari, 2012, 41; F. RINALDI, *Sono costituzionali le normative che vietano la citazione della dottrina nelle sentenze? Brevi riflessioni tra storia del diritto e diritto comparato con particolare riferimento al "processo" costituzionale*, cit., 5-6.

<sup>10</sup> La pronuncia più remota che sembra esprimere un approccio favorevole ai richiami dell'elaborazione dottrinale è stata la [sentenza n. 286 del 1974](#) con cui la Corte ha osservato che «dottrina e giurisprudenza pressoché univoche ritengono che non basti un qualunque fuoco volontariamente appiccato su cosa altrui perché si verifichi l'elemento materiale del delitto di incendio». Invero ai rimandi dottrinali i Giudici costituzionali hanno fatto ricorso, sia pure in modo non sempre chiaro ed univoco, anche in altre occasioni: sentt. nn. [92 del 1982](#); [72 del 1983](#); [40 del 1984](#); [56 del 1985](#); [184 del 1986](#); [286 del 1995](#); [308 del 2008](#); [178 del 2009](#); [239 del 2014](#).

<sup>11</sup> Cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. lavoro, sentt. 26 gennaio 2016, n. 1351; 24 agosto 2016, n. 17304; 25 agosto 2016, n. 17335; 19 settembre 2016, n. 18326; 1° dicembre 2016, n. 24574; 14 dicembre 2016, n. 25750; 16 aprile 2018, n. 9314; 11 settembre 2018, n. 22075.

della tipizzazione delle fattispecie di licenziamento, di cui all'art. 55-*quater*, quale dispositivo di inversione dell'*onus probandi*<sup>12</sup>.

Effettivamente la Corte di cassazione, escluso che la tipizzazione legale delle fattispecie di licenziamento disciplinare implichi un automatismo refrattario alla verifica giurisdizionale di congruità, ricollega a quest'ultima un'inversione dell'onere della prova, accollando in capo al dipendente l'onere di dimostrare la sussistenza di elementi fattuali idonei a superare la presunzione legale di gravità dell'illecito in parola<sup>13</sup>. In altri termini, ad avviso del Giudice di legittimità, anche in presenza di uno degli illeciti elencati dalla disposizione in commento, l'amministrazione sarebbe, pur sempre, tenuta a svolgere il procedimento disciplinare all'esito del quale, valutate tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, la sussistenza dell'elemento intenzionale o colposo, potrebbe irrogare anche una sanzione conservativa<sup>14</sup>.

Alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale di Vibo Valentia - a detta del Giudice *ad quem* - avrebbe sollevato l'incidente di costituzionalità proprio con l'intenzione di promuovere un assetto normativo coincidente con quello sotteso all'interpretazione dallo stesso non praticata: ossia un quadro normativo che garantisca un sindacato giurisdizionale in merito alla concreta proporzionalità del licenziamento<sup>15</sup>. Avendo quindi constatato la mancanza - da parte del rimettente - di un esame delle alternative ermeneutiche sul tappeto, la Corte ha optato per una secca pronuncia di inammissibilità<sup>16</sup>. Del resto, la Corte esclude «di poter essere chiamata a scrutinare una norma di legge in un'attribuzione di significato che, ad avviso del giudice *a quo*, la renderebbe costituzionalmente illegittima, quando invece la giurisprudenza prevalente fornisce della medesima norma una lettura conforme all'assetto auspicato dal rimettente»<sup>17</sup>.

### 3. L'avverbio “comunque” quale insuperabile limite testuale all'interpretazione costituzionalmente conforme.

La pronuncia in esame presenta, indubbiamente, il lodevole pregio di non incidere sul punto di equilibrio fra principi, diritti e interessi costituzionali coinvolti - fra tutti, quelli di uguaglianza, ragionevolezza ed interesse pubblico alla repressione di illeciti di indeclinabile gravità - raggiunto (faticosamente) dalla giurisprudenza di legittimità attraverso l'individuazione, mediante interpretazione conforme, di una “norma” che costituisce ormai diritto vivente giurisprudenziale e che predica un insopprimibile vaglio di proporzionalità su questa (e qualsiasi altra) fattispecie di destituzione di diritto. Si tratta, invero, di un punto di equilibrio che, oltre ad essere condiviso dalla dottrina maggioritaria, appare coerente anche con la stessa giurisprudenza costituzionale sugli “automatismi” legislativi in materia di licenziamento disciplinare. Nondimeno, non ci si può esimere dal rilevare come la decisione di inammissibilità adottata dal Giudice delle leggi sollevi diversi dubbi, soprattutto sotto il versante della garanzia costituzionale dell'equilibrio fra i poteri e, principalmente, dei limiti da opporre all'interpretazione conforme per salvaguardare la sfera di attribuzioni del

<sup>12</sup> In argomento, Cass., sez. lavoro, sentt. 24 agosto 2016, n. 17304; 19 settembre 2016, n. 18326; 11 settembre 2018, n. 22075; 11 luglio 2019, n. 18699.

<sup>13</sup> Non sono rari i casi in cui la Corte costituzionale, nell'adottare una pronuncia di inammissibilità, dà conto di orientamenti giurisprudenziali non adeguatamente scandagliati dal giudice di *prime cure*. Cfr. Corte cost., ordd. nn. [3](#), [259](#), [380](#), [403](#), [422](#) del 2008.

<sup>14</sup> V. Cass., sent. 19 settembre 2016, n. 18326.

<sup>15</sup> Per quanto attiene all'inammissibilità per mancato esperimento dell'interpretazione adeguatrice, in giurisprudenza, la [sent. n. 356 del 1996](#) viene considerata quale vero e proprio *leading case*. Così si esprimono, tra gli altri, M. R. MORELLI, *Sulla doverosità del previo esperimento della interpretazione correttiva come requisito di ammissibilità dell'incidente di legittimità, e sulle conseguenze della sua elusione*, in *Giustizia Civile*, n. 4 del 1996, 1177; G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, Milano, 2006.

Sul tema, altresì, L. CARLASSARE, *Le questioni inammissibili e la loro riproposizione*, in AA. Vv., *Scritti in Onore di Veio Crisafulli*, vol. I, Padova, 1985, 133 ss..

<sup>16</sup> Si veda, sul punto, Corte cost., [sent. n. 253 del 2017](#).

<sup>17</sup> Così testualmente Corte cost., [sent. n. 21 del 2013](#).

legislatore e della Corte costituzionale, sui quali la presente trattazione intende specificamente incentrarsi.

L'intento che ha condotto il giudice di *prime cure* ad adire la Corte è stato quello di consentire un sindacato di proporzionalità sulla sanzione espulsiva. Detto scrutinio, tuttavia, non pare possa in alcun modo raggiungersi in forza di un'interpretazione orientata a Costituzione, stanti gli evidenti ostacoli insiti nella stessa lettera della legge<sup>18</sup>. È proprio questa la ragione sottesa all'atto di promovimento: l'impraticabilità di una soluzione ermeneutica effettivamente conciliabile con il dettato costituzionale<sup>19</sup>. In tale ottica, non può ragionevolmente negarsi che laddove il nostro legislatore afferma che, in caso di falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico dipendente, il licenziamento disciplinare si applichi "comunque", intende escludere espressamente qualsivoglia vaglio giurisdizionale sull'esercizio concreto del potere datoriale di licenziamento<sup>20</sup>.

Il tenore letterale della proposizione preclude, evidentemente, interpretazioni orientate a Costituzione, introducendo un chiaro automatismo sanzionatorio<sup>21</sup>. Proprio con riguardo al testo della disposizione il rimettente soggiunge che l'«utilizzo del modo verbale indicativo e del tempo presente - in funzione deontica - unitamente all'impiego dell'avverbio "comunque" inibiscono letture alternative della disposizione»<sup>22</sup>. Il perimetro dell'interpretazione adeguatrice, seguendo un orientamento che ha invero conosciuto numerose manifestazioni giurisprudenziali, deve rinvenirsi nella lettera del testo legislativo. Tant'è che «l'univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale»<sup>23</sup>. Non è possibile «leggere nella disposizione quello che non c'è, anche quando la

---

<sup>18</sup> *Ex pluribus*, Corte cost., [sent. n. 109 del 1989](#). Per altri esempi in tale senso si vedano Corte cost., [sent. n. 28 del 2010](#), dove i Giudici costituzionali vengono ad affermare che l'interpretazione conforme non è praticabile quando «contraddice ciò che chiaramente emerge dal testo della disposizione censurata»; nonché Corte cost., [sent. n. 239 del 2009](#), a mente della quale «solo ove l'adeguamento interpretativo che appaia necessitato, risulti impossibile o l'eventuale diritto vivente che si formi in materia faccia sorgere dubbi sulla sua legittimità costituzionale, questa Corte potrà essere chiamata ad affrontare il problema della asserita incostituzionalità della disposizione di legge».

<sup>19</sup> Sul dovere del giudice, nell'individuare la norma conforme a Costituzione, di rimanere nell'ambito della cornice testuale della disposizione, si rinvia a R. BIN, *L'applicazione diretta della costituzione, le sentenze interpretative, l'interpretazione conforme a costituzione della legge*, cit., 201 ss. In senso conforme anche F. MANNELLA, *Giudici comuni e applicazione della Costituzione*, Napoli, 2011.

<sup>20</sup> Scelta di politica legislativa che, è stato sottolineato dallo stesso Giudice delle leggi, «si iscrive nel piano di riforma che il legislatore del 2009 ha orientato al recupero della produttività del lavoro pubblico, obiettivo perseguito anche mediante il contrasto del fenomeno dell'assenteismo». Così, testualmente, Corte cost., [sent. n. 123 del 2020](#), paragrafo 3.2 del Considerato in diritto.

Per quanto attiene ai limiti dell'interpretazione adeguatrice, diffusamente, A. PACE, *I limiti dell'interpretazione «adeguatrice»*, in *Giur. cost.*, 1963, 1066 ss.; R. ROMBOLI, *Qualcosa di nuovo... anzi d'antico: la contesa sull'interpretazione conforme della legge*, in P. CARNEVALE e C. COLAPIETRO (cur.), *La giustizia costituzionale tra memoria e prospettive*, Torino, 2008, 89 ss.; M. D'AMICO e B. RANDAZZO, *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, Atti del Convegno di Milano, 6-7 giugno 2008, Torino, 2009; A. CIERVO, *Saggio sull'interpretazione adeguatrice*, Roma, 2011; M. RUOTOLO, *Interpretare. Nel segno della Costituzione*, Napoli, 2014; F. MODUGNO, *In difesa dell'interpretazione conforme a Costituzione*, in [Rivista AIC](#), 2014.

<sup>21</sup> Laddove, per converso, è pacifico che il dovere di interpretazione conforme possa essere fatto valere esclusivamente quando l'esito interpretativo si configuri come armonico nonché «a portata di mano del giudice». Così, testualmente, G. SORRENTI, *La Costituzione "sottintesa"*, in *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici: atti del Seminario svoltosi in Roma Palazzo della Consulta*, 6 novembre 2009, Milano, 2010.

<sup>22</sup> Corte Cost., [sent. n. 123 del 2020](#), paragrafo 2.2 del Considerato in diritto.

Per un quadro di sintesi sui problemi legati all'attività ermeneutica si rinvia, senza pretese di esaustività, a V. CRISAFULLI, *Disposizione (e norma)*, in *Enc. Dir.*, vol. XIII, 1964, 195-209; G. ZAGREBELSKY, *Appunti in tema di interpretazione e di interpreti della Costituzione*, in *Giur. cost.*, n. 2 del 1970, 904 ss.; G. TARELLO, *L'interpretazione della Legge*, Milano, 1980; R. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, Milano, 2004.

Appare, pertanto, questa la rigida cornice testuale entro il perimetro della quale deve svolgersi l'attività ermeneutica dell'interprete. Sull'idea, in base alla quale, ogni disposizione ammette una "cornice" (ted. Rahmen) di significati, H. KELSEN, *La dottrina pura del diritto* (1934), in R. Treves (cur.), Torino, 1956.

<sup>23</sup> Cfr. Corte cost., sentt. nn. [219 del 2008](#); [26 del 2010](#); [28 del 2010](#); [78 del 2012](#); [91 del 2013](#); [232 del 2013](#) e [ord. n. 112 del 2013](#). In dottrina, F. DELÙ, *L'interpretazione conforme e i suoi limiti: confronto tra Italia e Regno Unito*,

Costituzione vorrebbe che vi fosse», dal momento che l'*interpretazione conforme* deve necessariamente rispettare i rigidi confini della cornice testuale per non incorrere nel rischio di trasformare detto canone ermeneutico in un esito sostanzialmente “paranormativo” tale da far acquisire all’organo giudiziario un potere che l’assetto costituzionale non gli riconosce<sup>24</sup>.

Ad un’attenta osservazione, risulta dunque evidente come il rispetto del tenore lessicale della disposizione venga, nel caso, irrimediabilmente tradito laddove si intenda seguire l’esperimento ermeneutico (*contra legem*) praticato dall’organo della nomofilachia e fatto proprio, seppur indirettamente, dalla Corte costituzionale<sup>25</sup>. Pertanto, non può estrapolarsi dalla disposizione di cui all’art. 55-*quater* una norma diversa da quella prospettata dal rimettente: ovverosia quella che dispone l’esclusione per il giudice dell’impugnazione del potere di sindacare la concreta proporzionalità del licenziamento, verificandone la qualità di “giusta sanzione” alla luce dell’art. 2106 del Codice civile<sup>26</sup>.

Un ulteriore aspetto merita di essere evidenziato. Assunto che la “resistenza ermeneutica” del testo impedisce all’interprete di conciliare la fonte condizionata (la disposizione scrutinata) con la fonte condizionante (la Costituzione), il giudice *a quo* ha correttamente fatto ricorso al vaglio della Corte, proprio affinché quest’ultima rimuovesse l’ostacolo, non superabile in sede di interpretazione conforme<sup>27</sup>. L’unico modo ammissibile, nel nostro sistema costituzionale, per escludere l’automatismo sanzionatorio, è in effetti un intervento, anche “chirurgico”, della Corte costituzionale. La giurisprudenza del Giudice delle leggi a tale riguardo è pacifica nel ravvisare che «la lettera della norma impugnata, il cui significato non può essere valicato neppure per mezzo dell’interpretazione conforme, non consente in via interpretativa di conseguire l’effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre»<sup>28</sup>. Pertanto, laddove la Corte avesse voluto escludere

---

Relazione per il Quinto seminario annuale del Gruppo di Pisa con i dottorandi in materie gius-pubblicistiche - Roma, 30 settembre 2016, in [Rivista del Gruppo di Pisa](#), n. 3 del 2016, 4 ss.

<sup>24</sup> Così si esprime M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l’interpretazione «conforme a»*, cit., 420.

Cfr. Corte cost., [ord. n. 431 del 2006](#), perentoria nell’escludere che nell’adempimento dell’attività ermeneutica si possa evadere dalla lettera della legge. Ma *contra* già Corte cost., [sent. n. 343 del 2006](#) in cui, per converso, si rimprovera al giudice *a quo* un’interpretazione troppo legata ai dati letterali. Su quest’ultima si vedano le osservazioni di M. RUOTOLO, *Per una gerarchia degli argomenti dell’interpretazione*, in *Giur. cost.*, n. 5 del 2006, 3418 ss.; A. PACE, *Postilla. Sul dovere della Corte costituzionale di adottare sentenze di accoglimento (se del caso, «interpretative» e «additive») quando l’incostituzionalità stia nella «lettera» della disposizione*, in *Giur. cost.*, n. 5 del 2006, 3428 ss.

Sul rischio, paventato in dottrina, per cui l’interpretazione conforme potrebbe trasformarsi in una sorta di “normazione mascherata” ad opera del giudice ordinario, superando, così, i confini di una chiara indicazione legislativa, M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l’interpretazione «conforme a»*, cit., 420 ss.

<sup>25</sup> Cfr., a riguardo, G. SORRENTI, *Le dinamiche dell’«interpretazione conforme» tra Corte costituzionale e Corte di cassazione*, in *Studium iuris*, n. 3 del 2008, 284 ss.

In relazione ad ulteriori ipotesi in cui la Corte costituzionale ha forzato il dato testuale della disposizione sottoposta a censura si veda Corte cost., [sent. n. 387 del 1999](#), laddove i Giudici costituzionali hanno riconosciuto che la dizione “altro grado” andasse interpretata nel senso - conforme a Costituzione - di ricomprendere, altresì, un’ulteriore fase processuale. Per pronunce di analogo tenore, si vedano anche Corte cost., sentt. nn. [140 del 2006](#); [343 del 2006](#); [379 del 2007](#); [308 del 2008](#).

A proposito del diritto, rivendicato dalla Corte costituzionale, di interpretare le disposizioni sottoposte al suo scrutinio, V. CRISAFULLI, *Questioni in tema di interpretazione della Corte costituzionale nei rapporti con l’interpretazione giudiziaria*, in *Giur. cost.*, n. 4 del 1956, 929 ss.

<sup>26</sup> Il quale dispone che «L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione [e in conformità delle norme corporative]».

<sup>27</sup> *Contra* F. MODUGNO, *In difesa dell’interpretazione conforme a Costituzione*, cit., 470, secondo cui «In generale non ha alcun senso sostenere che l’interpretazione conforme sia limitata dalla c.d. interpretazione letterale: tanto varrebbe negare, in teoria generale, ogni interpretazione dissociativa, estensiva o restrittiva, delle disposizioni legislative».

Per la felice espressione relativa alla “resistenza ermeneutica” del testo si rinvia a V. MANES, *Metodo e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti sovranazionali in materia penale*, in *Archivio penale*, n. 1 del 2012, 16.

<sup>28</sup> Così Corte cost., [sent. n. 110 del 2012](#). Cfr., a riguardo, anche Corte cost., sentt. nn. [219 del 2008](#); [1 del 2013](#); [36 del 2016](#).

l'automatismo espulsivo oggetto dell'ordinanza di rimessione, avrebbe dovuto ricorrere ad una declaratoria di incostituzionalità<sup>29</sup>.

Il Presidente della Corte ha chiaramente osservato che «il potere interpretativo dei giudici [...] non può spingersi oltre il confine che gli è connaturato, neppure quando ciò accade al fine di orientare l'ordinamento verso i principi costituzionali, perché, di fronte a un insuperabile ostacolo che viene dalla lettera della legge, ovvero dal contesto logico-giuridico nel quale essa si inserisce, compete solo alla Corte intervenire»<sup>30</sup>. Il Giudice costituzionale avrebbe potuto quindi optare - in alternativa alla sentenza di inammissibilità - per una pronuncia additiva, censurando l'art. 55-*quater* “nella parte in cui non” prevede ciò che sarebbe costituzionalmente necessario prevedere: ossia un sindacato di proporzionalità sulla sanzione espulsiva<sup>31</sup>. Una pronuncia di tale fatta avrebbe peraltro avuto il merito di salvaguardare, al contempo, tanto l'equilibrio fra poteri (legislativo e giudiziario) quanto quello fra diritti ed interessi costituzionalmente rilevanti in gioco.

Non si può negare che nell'approccio della Corte la dichiarazione di incostituzionalità viene considerata alla stregua di una vera e propria *extrema ratio*: «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali [...] ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali»<sup>32</sup>. Nondimeno, non pare da condividere la scelta del Giudice costituzionale - cristallizzatasi nella pronuncia [n. 123 del 2020](#) - di evitare la declaratoria di illegittimità costituzionale ammettendo l'estrapolazione dal testo della disposizione di una norma palesemente contraddetta dalla stessa *littera legis*<sup>33</sup>.

Quanto precede deve essere ricordato con l'incidenza della c.d. dottrina del “diritto vivente”, ossia con un'interpretazione tramutatasi in un orientamento consolidato in seno alla giurisprudenza maggioritaria. La sentenza [n. 123 del 2020](#) mette in evidenza come la Corte sembri maggiormente propensa a forzare oltremodo la *littera legis* - finanche a costo di contraddire ciò che chiaramente emerge dal testo della disposizione - pur di non disconoscere gli approdi cui è giunto il “diritto

---

<sup>29</sup> In senso conforme A. ANZON, *Il giudice a quo e la Corte costituzionale tra dottrina dell'interpretazione conforme a Costituzione e dottrina del diritto vivente*, cit., 1088 ss., secondo cui nell'ipotesi in cui il giudice a quo abbia motivatamente optato per l'interpretazione non conforme ai principi costituzionali, ritenendola l'unica percorribile, il Giudice delle leggi dovrebbe, a ben riflettere, ricorrere ad una pronuncia di merito, nello specifico di tipo interpretativo.

Deve, peraltro, rammentarsi come secondo l'orientamento costituzionale, ormai consolidato, si assiste all'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo, ove quest'ultimo non abbia previamente esperito il tentativo di interpretazione adeguatrice della disposizione in questione. Sul punto, *ex plurimis*, Corte cost., decc. nn. [491 del 1987](#); [517 del 1987](#); [63 del 1989](#); [459 del 1991](#); [212 del 2002](#); [299 del 2003](#); [50 del 2004](#); [1, 306, 361, 381, 427 del 2005](#); [187, 209, 244 del 2006](#); [379 e 403 del 2007](#); [155, 308, 341 del 2008](#); [155 e 178 del 2009](#). Si veda anche, in dottrina, R. ROMBOLI, *Il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi in via incidentale*, in R. Romboli (cur.), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2002-2004)*, Torino, 2005, 76 ss.

<sup>30</sup> G. LATTANZI, *Relazione 21 marzo 2019 del Presidente Giorgio Lattanzi sulla giurisprudenza costituzionale del 2018*, nelle *Relazioni annuali della Corte*, in questa *Rivista*, [2019](#), 7-8.

<sup>31</sup> Cfr., in argomento, A. PACE, *Postilla. Sul dovere della Corte costituzionale di adottare sentenze di accoglimento (se del caso, «interpretative» e «additive») quando l'incostituzionalità stia nella «lettera» della disposizione*, cit., 3428 ss., secondo cui il Giudice delle leggi, di fronte ad una disposizione tecnicamente ambigua o assolutamente irrazionale, non dovrebbe limitarsi a suggerire la soluzione ermeneutica preferibile ma risolvere la questione di legittimità costituzionale con una sentenza interpretativa di accoglimento.

<sup>32</sup> Cfr. Corte cost., decc. nn. [115 del 1994](#) e [356 del 1996](#), nonché, in dottrina, G. P. DOLSO, *Interpretazione adeguatrice: itinerari giurisprudenziali e problemi aperti*, cit., 1308 ss.; F. MODUGNO, *Sul problema dell'interpretazione conforme a Costituzione*, in *Giur. it.*, n. 8-9 del 2010, 1962 ss., per il quale la dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte della Corte costituisce «l'ultima ratio, l'ultima (e non l'unica) istanza per rendere inapplicabile il diritto oggettivo (legislativo o primario) incostituzionale»; M. RUOTOLO, *Quando il giudice deve “fare da sé”*, in *Questione giustizia*, 22 ottobre 2018. Si veda, al riguardo, anche Corte cost., [ord. n. 85 del 2007](#).

<sup>33</sup> In senso analogo, R. ROMBOLI, *Modelli di giudice e complessità sociale: bocca della legge, interprete, mediatore dei conflitti o difensore dei diritti?*, *Relazione al Convegno “L'interpretazione giudiziale fra certezza del diritto ed effettività delle tutele”*, svoltosi ad Agrigento il 17 e 18 settembre 2010, a detta del quale «la Corte sembra suggerire al giudice un'interpretazione spesso poco conciliabile con la lettera della legge, anche in ipotesi in cui questo si sia espressamente pronunciato nel senso dell'impraticabilità di tale lettura, proprio in quanto non consentita dal tenore letterale della disposizione impugnata».

Cfr. Corte cost., decc. nn. [394 del 1995](#) e [343 del 2006](#).



vivente” elaborato dalla Corte di cassazione nell’esercizio della sua funzione “nomofilattica”<sup>34</sup>. Ruolo di uniformazione dell’interpretazione legislativa che non può, però, essere assunto a pretesto per introdurre nell’ordinamento giuridico un esito esegetico altrimenti inammissibile<sup>35</sup>.

A questo riguardo si può ricordare una sentenza, di alcuni anni or sono, in cui si riconosce uno schema del tutto analogo a quello della pronuncia in esame. Si tratta di un caso riguardante la revoca, con carattere di automatismo, dell’assegnazione della casa familiare in ipotesi di convivenza *more uxorio* ovvero di nuovo matrimonio dell’assegnatario, in cui la Corte, ancorché la formulazione letterale fosse chiara ed inequivoca e non permettesse di superare in via ermeneutica il conflitto con i principi costituzionali, ha seccamente ribadito che la costituzionalità della disposizione potesse essere recuperata ove la normativa scrutinata fosse interpretata in senso orientato a Costituzione, in sintonia con un diffuso indirizzo giurisprudenziale (e dottrinale)<sup>36</sup>. Non si può ragionare di tendenza ma per lo meno di un’eventualità non sconosciuta alla giurisprudenza costituzionale.

In definitiva, se non possono che essere condivise le ragioni (anche *di sistema*) che hanno spinto il rimettente a non condividere il *modus discensus* dell’interpretazione adeguatrice e a sollevare l’eccezione di incostituzionalità, d’altra parte non ci si può esimere dal rimarcare le perplessità cui la decisione della Corte dà luogo. Non pare auspicabile, pertanto, che la scelta adottata nel (problematico) caso in commento finisca per tradursi in un “approccio” che veda il rispetto dell’univoco tenore testuale della disposizione oggetto di scrutinio non come un limite - o, meglio, un limite rigido - al canone dell’interpretazione costituzionalmente orientata, bensì come un vincolo liberamente aggirabile dalla Corte.

La soluzione prescelta finisce per assecondare una torsione del sindacato di costituzionalità verso la sua diffusione, consegnandoci un risultato nettamente antitetico rispetto a quello perseguito da quelle innegabili “spinte centripete” poste, anche recentemente, in essere dal Giudice delle leggi nel (difficile) tentativo di pervenire ad un “riaccentramento” del giudizio incidentale di legittimità

---

<sup>34</sup> Ai sensi dell’art. 65 della legge sull’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12).

V., sul punto, Corte cost., [ord. n. 97 del 2017](#).

Sul significato attribuito dalla giurisprudenza costituzionale al “diritto vivente” si rinvia a G. ZAGREBELSKY, *La dottrina del diritto vivente*, in *Giur. cost.*, n. 6 del 1986, 1148 ss.; A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”*. *Genesis, uso, implicazioni*, Milano, 1994; A. ANZON, *Il giudice a quo e la Corte costituzionale tra dottrina dell’interpretazione conforme a Costituzione e dottrina del diritto vivente*, in *Giur. cost.*, n. 2 del 1998, 1082 ss.; A. SANDULLI, *La motivazione del provvedimento nei concorsi pubblici ed il sindacato di costituzionalità del diritto vivente*, in *Giur. cost.*, n. 6 del 2000, 3644 ss.

Preme, peraltro, evidenziare che secondo la giurisprudenza costituzionale «l’incoercibilità ermeneutica di un dato testuale inequivoco vale anche per una interpretazione che si sia ormai sclerotizzata nel “diritto vivente”», Così, testualmente, V. MANES, *Metodo e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti sovranazionali in materia penale*, cit., 16. Cfr. Corte cost., sentt. nn. [239 del 2009](#); [196 del 2010](#); [227 del 2010](#).

<sup>35</sup> In altre ipotesi la Corte costituzionale ha adottato una soluzione differente, accogliendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice *a quo*, ancorché nel medesimo senso già risolto dalla Cassazione in sede di interpretazione adeguatrice.

Un caso emblematico è stato quello della [sent. n. 77 del 2007](#), in tema di *translatio iudicii*, con cui il Giudice delle leggi, nonostante l’interpretazione conforme coltivata dalla Corte di cassazione, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 30 l. T.A.R. «nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali o processuali, prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione». Sul tema, per tutti, R. ROMBOLI, *Translatio iudicii tra Corte costituzionale e Corte di cassazione: due sentenze «storiche» sono meglio di una?*, in *Quad. cost.*, n. 1 del 2008, 129 ss..

<sup>36</sup> Corte cost., [sent. n. 308 del 2008](#).

Il giudizio di legittimità costituzionale verteva sugli artt. 155-*quater*, comma 1, del Codice civile, introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), e 4 della stessa legge. In particolare, l’art. 155-*quater*, comma 1, (ora abrogato) espressamente stabiliva che «Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio.». La *littera legis*, in tale ipotesi, appariva chiara nel prevedere una revoca, con carattere di automatismo, dell’assegnazione della casa familiare in caso di convivenza *more uxorio* o di nuovo matrimonio dell’assegnatario, precludendo qualunque valutazione del giudice in ordine all’interesse del minore. Nondimeno il Giudice costituzionale, in detta ipotesi, ha preferito forzare il dettato normativo, pur di non contraddire il “diritto vivente” formatosi sul punto (già nella vigenza dell’art. 155, comma 4, c.c., come sostituito dall’art. 36 della legge 19 maggio, n. 151), e coltivare un’interpretazione (evidentemente) *contra legem*.

costituzionale<sup>37</sup>. È ben nota l'aspirazione della Corte costituzionale volta a reagire ad un tendenziale inaridimento dell'accesso alla Corte stessa, anche alla luce delle strettoie insite nel sistema incidentale di legittimità costituzionale<sup>38</sup>. Aspirazione, peraltro, pienamente meritevole di condivisione, attesa l'importanza del sindacato accentrato, che del controllo di costituzionalità costituisce l'architrave. Questo per una pluralità di ragioni, tra le quali: la natura della Corte con i suoi equilibrati criteri di composizione; le peculiarità del giudizio costituzionale, ove si realizza, con la più ampia collegialità, un confronto dialettico tanto ponderato quanto arricchito dalla diversa sensibilità dei giudici; la pubblicità delle pronunce della Corte e l'efficacia *erga omnes* delle sue decisioni di accoglimento<sup>39</sup>.

Tutto ciò ha indotto la giurisprudenza costituzionale ad adottare criteri che favoriscano l'accesso alla giustizia costituzionale e permettano, così, lo scrutinio del merito delle questioni<sup>40</sup>. In tale prospettiva basti considerare: l'adozione di un canone elastico nell'individuazione delle nozioni di "giudice" e "giudizio" *a quo*; l'accoglimento di una accezione della rilevanza non declinata in modo eccessivamente rigoroso (come *influenza*, ad esempio); l'apertura verso questioni incidentali caratterizzate da una innegabile "astrattezza", sollevate nel corso di azioni di mero accertamento; il riconoscimento, in capo al giudice comune, il quale si trovi a dover applicare una legge sospettata di violare un diritto garantito tanto dalla Costituzione quanto da una disposizione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (*self-executing*), del "dovere" di sollevare previamente il quesito di legittimità<sup>41</sup>; la ridefinizione della dottrina delle rime obbligate nonché la limitazione delle ipotesi di restituzione degli atti da parte della Corte al giudice rimettente, in presenza di uno *jus superveniens*

---

<sup>37</sup> V. Corte cost., [sent. n. 269 del 2017](#), laddove il Giudice delle leggi viene a ribadire che «le violazioni dei diritti della persona postulano la necessità di un intervento erga omnes di questa Corte, anche in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento dell'architettura costituzionale (art. 134 Cost.).». Cfr., a tale riguardo, anche G. SORRENTI, *La (parziale) riconversione delle "questioni di interpretazione" in questioni di legittimità costituzionale*, in *Giur. cost.*, n. 2 del 2016, 293 ss.; A. RUGGERI, *Tutela dei diritti fondamentali e ruolo "a fisarmonica" dei giudici, dal punto di vista della giurisprudenza costituzionale*; in [Dirittifondamenti.it](#), n. 2 del 2018, 5 ss.

Sul fenomeno del "riaccentramento" del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, molto chiaramente, C. PADULA, *Le "spinte centripete" nel giudizio incidentale di costituzionalità*, in [Questione Giustizia](#), 23 ottobre 2020.

Deve rilevarsi, peraltro, che il giudizio incidentale presenta anche numerosi motivi di apprezzamento, per una chiara disamina dei quali si rinvia a M. CARTABIA, *la fortuna del giudizio di costituzionalità in via incidentale*, in AA. VV., *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, Torino, 2016, 481 ss.

<sup>38</sup> Per un efficace quadro di sintesi sulle strettoie insite al sindacato di legittimità costituzionale in via incidentale, A. PUGIOTTO, *Dalla porta stretta alla fuga dalla giustizia costituzionale? Sessant'anni di rapporti tra Corte e giudici comuni*, in *Quad. cost.*, n. 1 del 2016, 154 ss.; T. GROPPI, *La Corte e 'la gente': uno sguardo 'dal basso' all'accesso incidentale alla giustizia costituzionale*, in [Rivista AIC](#), n. 2 del 2019.

<sup>39</sup> G. LATTANZI, *Relazione 21 marzo 2019 del Presidente Giorgio Lattanzi sulla giurisprudenza costituzionale del 2018*, cit., 2019, 6.

<sup>40</sup> La Corte, nella sentenza [n. 174 del 2019](#), esprimendosi in tale senso, discorre di «prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità (sentenza n. 77/2018, punto 8. del Considerato in diritto) e di una più efficace garanzia della conformità della legislazione alla Carta fondamentale».

<sup>41</sup> Deve, a tale riguardo, peraltro, sottolinearsi come all'orientamento consacratosi attraverso *l'obiter dictum* di cui alla sentenza [n. 269 del 2017](#) la giurisprudenza costituzionale successiva ha apportato alcuni, non secondari, correttivi. Segnatamente, da un lato la Corte ha riconosciuto in capo al giudice comune un certo margine di discrezionalità nella scelta tra seguire il percorso europeo ovvero quello interno: il giudice *a quo*, difatti, è libero di scegliere tra immediata disapplicazione della legge, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e sottoposizione della questione di costituzionalità alla Corte costituzionale senza rischio di incorrere in una declaratoria di inammissibilità per difetto di rilevanza (Cfr. Corte cost., sentt. nn. [20 del 2019](#); [63 del 2019](#); [11 del 2020](#); [44 del 2020](#) nonché [ord. n. 117 del 2019](#)). Dall'altro lato il summenzionato orientamento del Giudice delle leggi sembrerebbe essersi svincolato dal riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, operando, cioè, a prescindere da quale sia la norma europea interposta invocata, riconoscendo, così, la (pericolosa) possibilità per il giudice comune di non procedere alla immediata disapplicazione della legge interna in caso di contrasto con (qualunque) *norma self executing* dell'Unione Europea. (Cfr. Corte cost., nn. [20 del 2019](#) in cui il parametro interposto era dato anche da una direttiva in singolare connessione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché [44 del 2020](#) in cui il parametro era rappresentato esclusivamente da una direttiva *self executing*).

palesemente inapplicabile al giudizio *a quo*<sup>42</sup>. Si tratta di profili che, seppur talvolta in modo ondivago e non senza l'adozione di opportuni correttivi, hanno consentito l'espansione del sindacato accentrato di costituzionalità portando a limitare la sussistenza di "zone franche" dal controllo di legittimità costituzionale<sup>43</sup>.

Purtuttavia, l'eccessivo rigore, che talora trapela nella giurisprudenza costituzionale, nel vagliare l'ammissibilità delle questioni sollevate, specialmente nella prospettiva del previo esperimento del tentativo di interpretazione conforme, se portato alle estreme conseguenze - come pare, in effetti, avvenire nella sentenza [n. 123 del 2020](#) -, non può che condurre a risultati difficilmente conciliabili con il menzionato tentativo di "riaccentramento". Ancorché il Giudice delle leggi stia tentando di riguadagnare terreno rispetto al ruolo assunto dai giudici comuni all'interno del nostro sistema di giustizia costituzionale, il fatto di assecondare, al contempo, le interpretazioni *contra legem* recepite dal "diritto vivente", non sembra in definitiva funzionale al raggiungimento dello scopo, con ricadute negative anche in termini di *legittimazione* della Corte stessa a causa, appunto, della coesistenza di orientamenti non del tutto univoci nell'ambito della giurisprudenza costituzionale<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> In relazione alla nozione di giudice *a quo* si rinvia a Corte cost., sentt. nn. [129 del 1957](#); [22 del 1960](#); [12 del 1971](#); [226 del 1976](#); [384 del 1991](#), [26 del 1999](#), [13 del 2019](#); nonché, in dottrina, M. TROISI, *Incidentalità e giudizi a quibus*, in G. CAMPANELLI, G. FAMIGLIETTI, R. ROMBOLI (curr.), *Il sistema "accentrato" di costituzionalità*, Napoli, 2020, 67 ss.

Per quanto attiene alla rilevanza si vedano Corte cost., sentt. nn. [148 del 1983](#); [69 del 2010](#); [253 del 2019](#); [174 del 2019](#) nonché [ord. 262 del 2019](#) ed in dottrina G. ZAGREBELSKY, *La rilevanza: un carattere normale ma non necessario della questione di legittimità costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1969, 1001 ss.; D. MONEGO, *La rilevanza di una questione di legittimità sul premio di maggioranza regionale fra "riscontro" del vizio, applicabilità della norma ed influenza della decisione di costituzionalità*, in *Le Regioni*, n. 1 del 2016, 198 ss.

Sulle questioni incidentali "astratte" ed azioni di mero accertamento cfr. Corte cost., sentt. nn. [1 del 2014](#); [110 del 2015](#); [35 del 2017](#); [63 del 2018](#) nonché, efficacemente, G. ZAGREBELSKY, *La sentenza n. 1 del 2014 e i suoi commentatori*, in *Giur. cost.*, n. 3 del 2014, 2960 ss.; G. REPETTO, *Il canone dell'incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi*, Napoli, 2017; C. PADULA, *La tutela dei diritti fondamentali. Il preenforcement constitutional challenge contro le leggi negli Stati Uniti e le questioni incidentali "astratte" in Italia*, Torino, 2018.

In relazione alla questione della doppia pregiudizialità (costituzionale e dell'Unione Europea) Corte Cost., decc. nn. [269 del 2017](#); [20 del 2019](#); [63 del 2019](#); [11 del 2020](#); [44 del 2020](#). In dottrina, *ex multis*, N. LUPO, *Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo rientro nel sistema "a rete" di tutela dei diritti in Europa*, in *Federalismi.it*, n. 14 del 2019; R. MASTROIANNI, *Sui rapporti tra Carte e Corti: nuovi sviluppi nella ricerca di un sistema rapido ed efficace di tutela dei diritti fondamentali*, in *European Papers*, 2020, 1 ss.

Sul superamento della nota formula crisafulliana delle rime obbligate, Corte cost., sentt. nn. [236 del 2016](#); [222 del 2018](#); [40 del 2019](#); [99 del 2019](#); [113 del 2020](#), nonché, in dottrina, N. ZANON, *"Stagioni creative" della giurisprudenza costituzionale? Una testimonianza (e i suoi limiti)*, in C. PADULA (cur.), *Una nuova stagione creativa della Corte costituzionale?*, Napoli, 2020; G. REPETTO, *Recenti orientamenti della Corte costituzionale in tema di sentenze di accoglimento manipolative*, in *Nuovi scenari per la giustizia costituzionale nazionale e sovranazionale* in, *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo*, III; Genova, 2020, 153 ss.

Per quanto attiene all'orientamento volto a limitare i casi di restituzione degli atti al giudice di *prime cure* in ipotesi di *jus superveniens* palesemente inapplicabile nel giudizio *a quo*, v. Corte cost., sentt. nn. [30 del 2016](#); [170 del 2019](#); [179 del 2019](#). In merito, proprio, allo *jus superveniens* si rinvia alla lucida analisi di A. CERRI, *Ordine delle questioni nel giudizio "a quo", giudizio di impugnazione di provvedimento amministrativo, legge interpretativa come "ius superveniens", rilevanza e non manifesta infondatezza: spunti problematici*, in *Giur. cost.*, n. 3 del 2018, 1511-1519.

<sup>43</sup> A tale riguardo, in particolare, A. PIZZORUSSO, *"Zone d'ombra" e "zone franche" della giustizia costituzionale italiana*, in A. D'ATENA (cur.), *Studi in onore di Pierfrancesco Grossi*, Milano, 2012, 1021 ss.; P. ZICCHITTU, *La Corte costituzionale di fronte alle "zone franche"*, in AA. VV., *La Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro*, Pisa, 2019, 417- 433.

<sup>44</sup> Sul rischio, paventato in dottrina, che i giudici comuni siano spinti a sperimentare interpretazioni costituzionalmente conformi anche laddove il testo non si presti a siffatte interpretazioni, M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l'interpretazione "conforme a"*, in *Studi in memoria di Giuseppe. G. Floridia*, Napoli, 2009, 413 ss.

Cfr., in argomento, diffusamente, R. ROMBOLI, *Il sistema "accentrato" di costituzionalità*, M. RUOTOLO, *L'interpretazione conforme a Costituzione torna a casa?*, entrambi in G. CAMPANELLI, G. FAMIGLIETTI, R. ROMBOLI (curr.), *Il sistema "accentrato" di costituzionalità, Atti del Seminario di Pisa - 25 ottobre 2019*, Napoli, 2020, 16 ss. e 51 ss.

4. Una notazione conclusiva: l'inammissibilità quale sanzione per il giudice che non aderisce all'indirizzo interpretativo prevalente.

La Corte «esclude di poter essere chiamata a scrutinare una norma di legge in un'attribuzione di significato che, ad avviso del giudice *a quo*, la renderebbe costituzionalmente illegittima, quando invece la giurisprudenza prevalente fornisce della medesima norma una lettura conforme all'assetto auspicato dal rimettente»<sup>45</sup>. Tale icastica asserzione, inserita nella chiusa della sentenza [n. 123 del 2020](#), viene accompagnata dal richiamo ad un proprio precedente: ossia la sentenza [n. 21 del 2013](#)<sup>46</sup>. Appare quindi opportuno ricercare la *ratio decidendi* sottesa a quest'ultimo pronunciamento che, nell'ottica del Giudice delle leggi, si presenta (apparentemente) coerente con le proprie conclusioni nel senso dell'inammissibilità<sup>47</sup>.

Ebbene, alla radice del dubbio di legittimità costituzionale sottoposto all'attenzione della Corte vi era, nella pronuncia [n. 21 del 2013](#), un problema ermeneutico generato dal testo della lettera c) dell'art. 12, comma 1, del Codice di procedura penale, concernente le condizioni di operatività dell'ipotesi di connessione dei procedimenti *ivi* delineata<sup>48</sup>. Sul tema oggetto di quel quesito di costituzionalità si fronteggiavano due indirizzi interpretativi: il primo, avallato dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria, esigente l'identità tra gli autori dei reati; il secondo, accolto da due sentenze diversamente orientate della Cassazione, che viceversa ne prescindeva<sup>49</sup>. Il giudice rimettente - dopo aver ricostruito con acribia il quadro giurisprudenziale ora sintetizzato - aveva reputato di dover aderire alla seconda soluzione, lamentando, tuttavia, che essa avrebbe reso costituzionalmente illegittime le norme coinvolte<sup>50</sup>. Chiedeva, pertanto, un intervento della Corte costituzionale.

Potrebbe trattarsi, all'apparenza, di una situazione analoga alla presente. In realtà, a ben vedere, tra il caso in esame e quello deciso con la sentenza [n. 21 del 2013](#) sussiste una evidente disomogeneità. In relazione al problema esegetico legato al menzionato art. 12 del Codice di procedura penale, l'orientamento maggioritario, propugnante una soluzione costituzionalmente conforme, conduceva ad un'interpretazione comunque collocabile all'interno del confine testuale della normativa censurata<sup>51</sup>. Tale dato contribuisce a delineare una netta differenziazione rispetto alla pronuncia [n.](#)

<sup>45</sup> Corte cost., [sent. n. 123 del 2020](#), paragrafo 3.3.1, penultimo capoverso, del Considerato in diritto.

<sup>46</sup> Sul valore del precedente nella giurisprudenza costituzionale esiste un'ampia letteratura scientifica, sia qui sufficiente (senza alcuna pretesa di esaustività) il richiamo a S. BARTOLE, *Ricorso alla regola dello stare decisis o sommarietà della motivazione? (a proposito dei meriti della trattazione nella stessa udienza di giudizi concernenti questioni simili)*, in *Giur. cost.*, n. 8 del 1986, 1247 ss.; M. CARTABIA, *La motivazione per relationem nelle decisioni della Corte costituzionale*, in A. RUGGERI (cur.), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale - Atti del seminario di Messina del 7-8 maggio 1993*, Torino, 1994, 262, secondo cui «la Corte usa comunemente rinviare alle sue precedenti pronunce, per motivare in tutto o in parte le nuove decisioni».

Sulla [sentenza n. 21 del 2013](#), molto chiaramente A. CABIALE, *La Corte costituzionale non prende posizione sui presupposti della connessione teleologica*, in *Dir. pen. Cont.*, 4 marzo 2013.

<sup>47</sup> R. CALVANO, *Lo stare decisis nella più recente giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. cost.*, n. 2 del 1996, 1300.

<sup>48</sup> A mente del quale si ha connessione di procedimenti «se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri».

<sup>49</sup> Scendendo maggiormente nel dettaglio, secondo l'orientamento prevalente la connessione teleologica prevista dalla norma censurata presupponeva l'identità fra gli autori del reato-fine e quelli del reato-mezzo. Quando, viceversa, tali reati fossero stati commessi da soggetti diversi, mancando l'unità del processo volitivo tra il reato-mezzo e il reato-fine, sarebbe ricorso, al più, solo un'ipotesi di connessione di natura probatoria. A tale indirizzo interpretativo si contrapponevano, per converso, due sentenze della Corte di cassazione (la sentenza 22 settembre 1998 n. 10041 e la sentenza 15 ottobre 2010, n. 37014), secondo le quali la connessione teleologica si sarebbe basata, invece, sulla sola relazione oggettiva tra i reati, a prescindere dalla comunanza dei relativi autori.

<sup>50</sup> Atteso che, ad avviso del giudice *a quo*, il menzionato regime normativo sarebbe stato in contrasto con il precetto posto a tutela del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 della Costituzione, attenuando ingiustificatamente lo «stretto legame naturalistico» tra giudice e luogo di commissione del fatto; nonché con l'art. 3 della Costituzione, sottoponendo la connessione teleologica ad un trattamento ingiustificatamente differenziato rispetto a quello riservato all'ipotesi affine della continuazione.

<sup>51</sup> Difatti, ancorché dall'art. 12, comma 1, lettera c), del Codice di procedura penale fosse stato espunto - ad opera del decreto legge 20 novembre 1991, n. 367 - il riferimento al medesimo autore di più reati, con l'abrogazione della dizione

[123 del 2020](#), per il fatto che in relazione al citato art. 55-*quater* il risultato ermeneutico conseguito dall'indirizzo prevalente non pare (in radice) perseguibile alla luce dei limiti insiti nella stessa *littera legis*<sup>52</sup>.

Da questa angolatura, non può dirsi che nell'ordinanza del giudice rimettente sia ravvisabile un utilizzo improprio dell'incidente di costituzionalità, in quanto finalizzato ad ottenere proprio lo stesso risultato normativo già prodotto, in via d'interpretazione conforme, dall'esegesi giurisprudenziale corrente<sup>53</sup>. In effetti un esito normativo che riconduca la disposizione censurata nelle maglie costituzionali non sarebbe conseguibile - in ossequio ai limiti posti dal canone ermeneutico dell'interpretazione adeguatrice, tra cui rientra indiscutibilmente quello del rispetto della cornice testuale - attraverso le normali tecniche dell'ermeneutica giuridica ma, esclusivamente, in forza di una pronuncia di merito (interpretativa) del Giudice costituzionale<sup>54</sup>.

Come rimarcato da autorevole dottrina «l'altissimo valore attribuito al precedente è tale che talora si preferisce confermarlo, anche quando possano apparire ragioni per superarlo o rovesciarlo, o siano cambiate le condizioni [...] in cui esso fu stabilito»<sup>55</sup>. Eppure, è innegabile che, nel caso da cui è originata la sentenza [n. 123 del 2020](#), le condizioni non fossero affatto assimilabili a quelle che avevano fatto da sfondo alla sentenza [n. 21 del 2013](#), sicché sarebbe stato maggiormente opportuno distinguere l'ipotesi in esame dal precedente citato. La sentenza [n. 21 del 2013](#) potrebbe rappresentare un precedente «di genere», nell'accezione propria di paradigma di una tipologia decisionale, ancorata ad uno specifico presupposto, ossia il fatto che la *littera legis* non osti alla percorribilità dell'interpretazione orientata a Costituzione praticata dall'orientamento opposto a quello coltivato dal rimettente. Proprio l'impraticabilità, rispetto all'art. 55-*quater*, dell'interpretazione adeguatrice, segna un discrimine di fondo tra i due pronunciamenti: ciò avrebbe dovuto inibire alla Corte di muoversi nel solco della continuità rispetto alla sentenza [n. 21 del 2013](#), non utilizzabile quindi quale modello per la decisione in esame.

---

testuale «se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri», la *littera legis* non pareva, comunque, ostare ad un'interpretazione adeguatrice che richiedesse un'identità tra autore del reato-mezzo e quello del reato-fine, trattandosi, per vero, di un risultato ermeneutico conseguibile pur rimanendo all'interno della cornice di significati offerti dalla disposizione.

<sup>52</sup> In effetti altro è - in relazione all'art. 12, comma 1, lettera c), del Codice di procedura penale - l'assenza nella lettera della legge di un riferimento al «medesimo autore di più reati», pur sempre ricavabile in via esegetica, altro è - a proposito dell'art. 55-*quater*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la presenza di una chiara dizione, quale l'avverbio «comunque», che preclude in radice qualsivoglia interpretazione adeguatrice.

In argomento M. CARTABIA, *La motivazione per relationem nelle decisioni della Corte costituzionale*, cit., 270, ritiene che «di fronte a casi analoghi, ma non del tutto sovrapponibili ai casi decisi in passato non è ammissibile che le decisioni siano motivate esclusivamente per relationem: i precedenti potranno giuocare un ruolo, anche importante, nella decisione e nella giustificazione, ma non potranno esaurire la motivazione della Corte».

<sup>53</sup> A riguardo molto chiaramente Corte cost., [sent. n. 83 del 2017](#), secondo cui «[l']obbligo di addivenire ad un'interpretazione conforme alla Costituzione cede il passo all'incidente di legittimità costituzionale ogni qual volta essa sia incompatibile con il disposto letterale della disposizione e si riveli del tutto eccentrica e bizzarra, anche alla luce del contesto normativo ove la disposizione si colloca».

<sup>54</sup> Deve, peraltro, ricordarsi che in presenza di un «diritto vivente» consolidato, soprattutto se proveniente dalla Cassazione, il giudice *a quo*, dispone solo formalmente della possibilità di disattendere l'esegesi ermeneutica maggioritaria e di adottarne una diversa. Difatti la sentenza del giudice che dovesse, eventualmente, discostarsi dall'esegesi prevalente verrebbe, tendenzialmente, riformata in sede di impugnazione. Senza pretese di esaustività cfr. R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in R. ROMBOLI (cur.), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1999-2001)*, Torino, 1990, 68; E. CATELANI, *La determinazione della «questione di legittimità costituzionale» nel giudizio incidentale*, 1993, 295-296.; M. R. MORELLI, *Doverosità della previa verifica di una possibile «interpretazione adeguatrice» ai fini dell'ammissibilità dell'incidente di costituzionalità e diverso regime del giudizio in via principale*, cit., 2353 ss.; A. CERRI, *La giurisprudenza costituzionale*, in *Rivista di diritto pubblico*, n. 4 del 2001, 1359.

<sup>55</sup> Così, testualmente, G. ZAGREBELSKY, *Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica*, Torino, 2005, 83.

In senso conforme L. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, 1996, 115, a detta del quale «è incontestabile, comunque, che il momento interpretativo, consistente in una lunghissima e articolatissima serie di precedenti formati dalla stessa Corte costituzionale, assume una netta preminenza rispetto al momento costituente, approvativo della clausola in esame».

Dall'analisi in controluce delle due pronunce si possono formulare alcune considerazioni di ordine generale<sup>56</sup>. Laddove la questione di legittimità costituzionale verta su una disposizione dalla quale l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario risulti effettivamente in grado - senza necessità di erodere il dato testuale - di estrapolare una norma costituzionalmente conforme, allora *nulla quaestio*<sup>57</sup>. In siffatte ipotesi i Giudici costituzionali, correttamente, rilevano un uso distorto del giudizio di costituzionalità, finalizzato ad avallare l'indirizzo interpretativo fatto proprio dal giudice rimettente e contrastante con quello accolto dalla giurisprudenza prevalente, finanche di legittimità. Pertanto, condivisibilmente, sanzionano, con una pronuncia di inammissibilità, un tentativo di tale fatta<sup>58</sup>.

*Quid iuris* nei casi in cui, seppur l'indirizzo maggioritario pratichi un'interpretazione costituzionalmente orientata, quest'ultima, in realtà, sia impedita dagli evidenti ostacoli ermeneutici del testo di legge? In detti casi il *modus procedendi* adottato anche nella sentenza in esame non pare in definitiva da condividere. Sanzionare con l'inammissibilità una questione di legittimità costituzionale per il solo fatto che l'orientamento giurisprudenziale prevalente realizzerebbe un'interpretazione conforme, della quale peraltro non viene nemmeno vagliata l'effettiva praticabilità, rischia di generare un'evidente disfunzione sistemica. Opponendo il filtro dell'inammissibilità, si consente in fin dei conti ad un'interpretazione normativa, inconciliabile con il dato testuale, di continuare ad essere coltivata con un'evidente *vulnus* per le prerogative tanto del legislatore quanto della Corte. Del legislatore perché, optando per una norma non ricavabile dalla cornice testuale imposta, si sconfessa una sua precisa scelta politica, frustrandone le intenzioni, per giunta senza ricorrere all'unico strumento idoneo allo scopo: la decisione di incostituzionalità; della Corte perché si consente ai giudici comuni di interferire con il giudizio di costituzionalità delle leggi, praticando un'interpretazione adeguatrice non ammessa dai normali criteri dell'ermeneutica giuridica ed eludendo un intervento - in questi casi imprescindibile - del Giudice costituzionale<sup>59</sup>.

Nei confronti del legislatore si assiste, invero, ad un visibile esproprio da parte della Corte di una scelta politica, espressione di una discrezionalità non sindacabile se non nei limiti della evidente

---

<sup>56</sup> In relazione al ruolo e all'uso del "precedente" nell'ambito della giurisprudenza costituzionale sono significative alcune pronunce di alcuni anni fa relative al diritto di esaminare e di estrarre copia degli atti nell'ambito del processo penale. A tale riguardo, in una prima sentenza, la [n. 192 del 1997](#), la Corte ha fatto ricorso alla declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 293, comma 3, del Codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva che al deposito degli atti trasmessi con la richiesta di misura cautelare conseguisse il diritto per il difensore di estrarne copia, per patente contrasto con l'articolo 24 della Costituzione, soggiungendo, peraltro, il principio di portata generale per cui «al contenuto minimo del diritto di difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro visione, deve accompagnarsi [...] automaticamente, salvo che la legge disponga diversamente, la facoltà di estrarne copia». Successivamente, con l'ordinanza [n. 558 del 2000](#), in un caso del tutto analogo - avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 127 del Codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva l'obbligo di depositare il fascicolo delle indagini preliminari nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari e la facoltà dell'indagato di estrarne copia -, il Giudice delle leggi ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, invitando il giudice rimettente a "forzare" il tenore letterale della disposizione proprio sulla scorta del suo precedente summenzionato, rimproverandolo di non aver colto la portata del principio enunciato nella sentenza n. 192 del 1997. In senso conforme v. anche Corte cost., [ord. n. 213 del 2000](#).

<sup>57</sup> Questa è l'ipotesi verificatasi con la [sentenza n. 21 del 2013](#). Sul punto, soprattutto, A. CABIALE, *La Corte costituzionale non prende posizione sui presupposti della connessione teleologica*, cit.

<sup>58</sup> In senso adesivo Corte cost., [sent. n. 21 del 2013](#), a mente della quale «deve escludersi che questa Corte possa essere chiamata a scrutinare una determinata norma di legge assumendola nel significato attribuitole da un indirizzo interpretativo minoritario, cui il giudice rimettente non è vincolato ad aderire e che egli stesso sostiene rendere costituzionalmente illegittima la norma denunciata, quando invece l'orientamento giurisprudenziale prevalente fornisce una lettura della norma conforme all'assetto auspicato dal giudice a quo. In tale situazione, la questione proposta non mira realmente a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma viene piuttosto a configurarsi come un improprio tentativo di ottenere dalla Corte un avallo a favore dell'una scelta interpretativa contro l'altra»: il che rende inammissibile la questione stessa». Cfr., a titolo di esempio, Corte cost., [sent. n. 356 del 1996](#) e [ord. n. 85 del 2007](#).

<sup>59</sup> Cfr. Corte cost., [sent. n. 83 del 2017](#), con cui la Corte ha, chiaramente, ricordato che anche l'interpretazione adeguatrice appartiene alla famiglia delle tecniche ermeneutiche con tutti i limiti che queste ultime conoscono ed incontrano.

irragionevolezza<sup>60</sup>. A tale riguardo è noto come la giurisprudenza costituzionale si sia (sovente) dimostrata incline - specialmente laddove vengano in rilievo parametri difficilmente contenibili, quale fuor di dubbio è lo scrutinio di ragionevolezza, *quivi* evocato ma poi non effettivamente condotto dal Giudice delle leggi - ad operare in una logica di autolimitazione (c.d. *judicial self-restraint*) per evitare di ingerirsi, per il tramite di scrutini finanche penetranti, in questioni discrezionali riservate al solo legislatore<sup>61</sup>. Pertanto, se anche nella sentenza in commento la Corte avesse percorso una strada analoga, improntata ad una marcata “deferenza” (c.d. *deferential review*) rispetto alle scelte dell’organo legislativo, come del resto in molti casi avviene ed è avvenuto, l’esito finale del giudizio avrebbe (forse) potuto essere differente<sup>62</sup>.

Diversa è, d’altro canto, la questione che vede inficiate le prerogative della Corte. Sotto tale versante è la Corte stessa che appare “autolimitarsi” a favore dell’ampio potere interpretativo riconosciuto in capo ai giudici comuni. Il Giudice delle leggi, facendo, da un lato, asse con l’autorità giudiziaria, ed escludendo, dall’altro, un dialogo con il legislatore, finisce per ampliare le prerogative della prima a scapito di una corrispondente riduzione delle possibilità di interlocuzione con il secondo<sup>63</sup>.

---

<sup>60</sup> La letteratura scientifica in merito al vaglio di ragionevolezza è sconfinata, si vedano, tra i moltissimi, A. CERRI, *Ragionevolezza delle leggi*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1994, 1 ss.; L. PALADIN, *Ragionevolezza (principio di)*, in *Enc. Dir. Agg.*, I, Milano, 1997, 899 ss. Peraltro, per una recente pronuncia con cui la Corte è sembrata allargare le maglie della ragionevolezza v. Corte cost., [sent. n. 23 del 2019](#), su cui si rinvia ai commenti di G. P. DOLSO, *Corte costituzionale, spoils system e sindacato di ragionevolezza (Corte cost. 22 febbraio 2019 n. 23)*, in *Giur. cost.*, n. 3 del 2019, 1735 ss.; A. MITROTTI, *L’endemica tensione tra merit system e spoils system, alla luce del ruolo dei Segretari comunali*, in [Dirittifondamentali.it](#), n. 1 del 2020, 921 ss.

<sup>61</sup> Ciò è avvenuto, ad esempio, con le sentt. nn. [67](#) e [79](#) del 1963 con cui la Corte ha salvato, seppur con motivazioni differenti, alcune disposizioni che prevedevano delle pene “fisse”. A tale proposito si rinvia a C. ESPOSITO, *Le pene fisse e i principi costituzionali di eguaglianza, personalità e rieducatività della pena*, in *Giur. cost.*, n. 2 del 1963, 664.

<sup>62</sup> Cfr., sul punto, A. CERRI, *Ragionevolezza delle leggi*, cit., 17 ss.; L. ELIA, *Giustizia costituzionale e diritto comparato (appunti per una ricerca)*, in *Quad. cost.*, n. 1 del 1984, 7 ss.

A detto riguardo, può ricordarsi, in via meramente esemplificativa, il caso emblematico della [sentenza n. 78 del 2019](#), avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevedeva - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo. Si tratta di un caso in cui il giudice *a quo* aveva escluso di poter risolvere in via interpretativa la distonia tra la disposizione censurata ed i principi costituzionali, in particolare gli artt. 3 e 97 della Costituzione, stante la tassatività della disposizione e, dunque, in definitiva, la cornice letterale della legge. Nondimeno, in quell’occasione, il Giudice delle leggi aveva salvato la normativa in oggetto evocandone la non manifesta irragionevolezza, atteso che «l’attuale regolazione delle situazioni che precludono la partecipazione alle procedure di chiamata costituisce il risultato di un bilanciamento non irragionevole tra la pluralità degli interessi in gioco». Se la Corte avesse utilizzato nell’ipotesi in commento un metro analogo (improntato appunto alla deferenza nei confronti delle scelte legislative) la conclusione sarebbe stata diversa in quanto il bilanciamento operato dal legislatore poteva di certo essere considerato *non irragionevole*. Sulla summenzionata pronuncia si rinvia alla lucida disamina di P. VERONESI, *“Le conseguenze dell’amore universitario” (Secondo tempo): i punti fermi della sentenza costituzionale n. 78 del 2019*, in *Studium iuris*, n. 7-8 del 2019, 890 ss.

<sup>63</sup> Interlocuzione con il legislatore che, tra l’altro, rappresenta il *leitmotiv* della nuova tecnica decisoria della c.d. “incostituzionalità accertata ma non dichiarata”, inaugurata con l’ordinanza [n. 207 del 2018](#) (il noto caso “Cappato”) e tornata nuovamente ad imporsi all’attenzione dell’interprete a seguito dell’ordinanza [n. 132 del 2020](#) della Corte Costituzionale. Attraverso tali ordinanze, in particolare, il Giudice delle leggi ha riconosciuto l’incostituzionalità della disciplina censurata, ma, nel contempo, non ha proceduto al suo annullamento, esortando, animata da quello che la stessa definisce uno «spirito di leale collaborazione istituzionale», il legislatore ad intervenire, approvando una nuova e maggiormente adeguata disciplina e rinviando a nuova udienza l’esame della *quaestio sub iudice*. In tali pronunce la Corte ha in fin dei conti tentato una opportuna interlocuzione con il legislatore. Cfr. anche sent. n. [242 del 2019](#). Sull’ordinanza n. [207 del 2018](#) si vedano, tra i moltissimi, A. RUGGERI, *Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato)*, in questa [Rivista](#), [Studi 2018/III](#), 571 ss.; M. BIGNAMI, *Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad incostituzionalità differita*, in [Questione Giustizia](#), 19 novembre 2018; A. RUGGERI, *Pilato alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno per ora... (a margine di un comunicato sul caso Cappato)*, in questa [Rivista](#), [Studi 2018/III](#), 568 ss. In merito, invece, all’ordinanza n. [132 del 2020](#) si rinvia a A. RUGGERI, *Replicato, seppur in modo più cauto e accorto, alla Consulta lo schema della doppia pronuncia inaugurato in*

Se questo è lo sfondo ove trova collocazione la pronuncia [n. 123 del 2020](#), sembra si possa in definitiva constatare che le tensioni tra potere legislativo ed organo di giustizia costituzionale non si manifestano esclusivamente nei casi (ovviamente più eclatanti) di decisioni di annullamento, ma risultano talvolta sottese a pronunce di inammissibilità che, facendo leva sul canone ermeneutico dell'interpretazione *secundum Constitutionem*, oltrepassano il già labile crinale che separa legittimità e merito della legge, determinano un'interferenza della Corte nella sfera di discrezionalità del Parlamento<sup>64</sup>.

L'impressione, perciò, è che proprio l'uso (in qualche misura "distorto") di un canone interpretativo pur generalmente accolto - quello dell'interpretazione adeguatrice - può in certi casi giungere a sconfessare gli stessi limiti che la Corte pone a tale strumento ermeneutico. Che poi detti limiti la Corte accetti di superare solamente in presenza dell'avallo dalla giurisprudenza comune (soprattutto di legittimità) porta, in sostanza, ad introdurre nel nostro sistema di giustizia costituzionale un (ulteriore) elemento di diffusione che non può non produrre effetti sul delicato equilibrio istituzionale esistente tra Corte, giudici e legislatore. E ciò è tanto più preoccupante quando l'interpretazione coltivata dalla Corte, e che evade dal perimetro letterale della legge, rinviene una giustificazione labile, o comunque discutibile, in Costituzione. Si tratta di una tendenza che, oltre a generare possibili incertezze a livello ermeneutico -non essendo scontata l'acquiescenza dei giudici comuni ad una siffatta interpretazione-, di certo determina una frizione tra legislatore ed autorità giudiziaria, che dal primo rischia di essere vista come un potere che oltrepassa la sua naturale funzione di organo che applica ed interpreta il diritto secondo regole che non possono essere forzate oltre un certo limite (la cornice letterale del testo) pena lo sconfinamento, appunto, delle proprie attribuzioni costituzionali.

---

*Cappato* (nota minima a margine di Corte cost. n. 132 del 2020), in [questa Rivista](#), [Studi 2020/II](#), 406 ss.; R. PINARDI, *La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale inaugurata col caso Cappato*, in [Forum di Quad. Cost.](#), n. 3 del 2020, 104 ss. Cfr. anche, volendo A. CONZUTTI, *Un indizio è un indizio, ma due indizi sono una coincidenza? La tecnica "Cappato" colpisce ancora*, in [AmbienteDiritto.it](#), n. 4 del 2020.

<sup>64</sup> In relazione alle diverse tecniche decisorie cui la Corte fa ricorso per indirizzare i giudici comuni all'interpretazione adeguatrice, v. G. LANEVE, *L'interpretazione conforme a costituzione: problemi e prospettive di un sistema diffuso di applicazione costituzionale all'interno di un sindacato (che resta) accentrato*, in [Federalismi.it](#), n. 17 del 2011, 1 ss.